

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Art. 1

Il presente Regolamento si applica alle elezioni dei rappresentati degli studenti nei seguenti organi collegiali universitari:

- Consiglio di Amministrazione;
- Consiglio Accademico;
- Consigli di Scuola;
- Consigli di Corsi di laurea o di laurea magistrale se istituiti;
- Commissioni paritetiche delle Scuole;
- Collegi dei dottorati di ricerca.

Art. 2

Le elezioni sono indette con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università di norma con anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza dei mandati.

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti una volta sola nell'ambito dello stesso organo, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 5.

Art. 3

Il numero dei rappresentati degli studenti in seno a ciascun Organo è così determinato:

Consiglio di Amministrazione: un rappresentante;

Consiglio Accademico: un rappresentante;

Consigli di Scuola: tre rappresentanti;

Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale, se istituiti: tre rappresentanti;

Commissioni paritetiche delle Scuole: tre rappresentanti;

Collegi dei dottorati di ricerca: un rappresentante.

Art. 4

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Accademico l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, alla data delle votazioni ai corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola e nelle Commissioni paritetiche delle Scuole, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale afferenti alle singole scuole.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Collegi dei dottorati di ricerca l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data delle votazioni al singolo corso di dottorato di ricerca per il quale si svolgono le elezioni.

Art. 5

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Accademico l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso, o fuori

corso da non più di un anno, alla data di termine per la presentazione delle candidature, ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola e nelle Commissioni paritetiche delle Scuole l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso, o fuori corso da non più di un anno, alla data di termine per la presentazione delle candidature, ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle singole Scuole.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Collegi dei corsi di dottorato di ricerca l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data delle votazioni al singolo corso di dottorato di ricerca per il quale si svolgono le elezioni.

Sono ineleggibili gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano con l'Università liti pendenti o contratti in corso, fatta eccezione per le collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università ai sensi dell'art.13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. I candidati ai Collegi dei dottorati di ricerca sono eleggibili anche nel caso in cui abbiano in corso contratti con l'Università.

Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione, attestante il godimento dei diritti politici.

Art. 6

La presentazione delle candidature deve avvenire mediante deposito in Segreteria Studenti del modulo apposito entro le ore 12.00 del 5° giorno libero antecedente quello fissato per le elezioni; le candidature per il Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio Accademico devono essere sostenute da almeno quaranta firme di studenti aventi l'elettorato attivo apposte in presenza di un Funzionario delegato dal Direttore Generale, apposte sul modulo stesso.

Per le liste dei candidati per i Consigli di Scuola, per le Commissioni paritetiche delle Scuole e, se istituiti, per i Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale, il numero di firme necessarie è fissato in quaranta. Ogni lista è composta da un massimo di tre candidati. Per le candidature per i Collegi dei corsi di dottorato di ricerca il numero di firme necessarie è fissato in cinque.

Il Funzionario stesso provvede all'identificazione degli studenti sostenitori e del candidato tramite il documento di identità o tessera universitaria.

Nessuno studente può togliere la sottoscrizione effettuata a sostegno di una candidatura.

Nessuno studente può appoggiare con la propria firma più di un candidato o di una lista di candidati per ogni carica elettiva, a pena di invalidazione delle sottoscrizioni plurime apposte in violazione del presente divieto.

L'invalidazione delle sottoscrizioni comporta l'invalidazione delle candidature o delle liste nelle quali le sottoscrizioni in oggetto siano determinanti per il raggiungimento delle firme di presentazione previste.

L'accettazione dell'elettorato passivo deve risultare da apposita dichiarazione firmata dai candidati. Tale accettazione non può essere revocata, salvo che per gravi motivi.

Al momento dell'accettazione delle candidature, ciascun candidato indica un nome per il sorteggio degli scrutatori di cui al successivo art. 8.

Non sono ammesse candidature e liste che facciano riferimento a partiti o movimenti politici.

Art. 7

Per l'attuazione del presente Regolamento è costituito, con Decreto del Rettore, un Ufficio Elettorale Centrale composto da:

- il Rettore o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- il Direttore Generale o un suo delegato con funzioni di Vice Presidente;
- un Dirigente o un Funzionario dell'Amministrazione indicato dal Direttore Generale.

L'Ufficio Elettorale Centrale esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente regolamento, coordinando e garantendo il libero svolgimento della campagna elettorale e delle successive operazioni di voto e provvedendo, senza dilazioni, alla decisione in ordine ad ogni eventuale reclamo proposto nel corso delle operazioni elettorali da parte degli elettori o dei componenti del seggio.

Esso inoltre tiene a disposizione degli elettori un elenco delle candidature concorrenti depositate presso detto Ufficio e provvede al reperimento di spazi per l'affissione dei manifesti, distribuendoli in eguale misura alle singole candidature.

L'Ufficio Elettorale provvede, infine, alla predisposizione delle schede per lo svolgimento dell'elezione e alla loro vidimazione. Le schede predisposte per una elezione e non utilizzate dovranno essere conservate insieme agli atti dell'elezione stessa.

Art. 8

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto ed a garanzia della sua libertà e segretezza, su proposta dell'Ufficio Elettorale Centrale, sono costituiti, con Decreto del Rettore, uno o più seggi elettorali.

Ciascun seggio elettorale è composto da:

- un Dirigente o un Funzionario dell'Amministrazione designato dal Direttore Generale con funzioni di Presidente;
- due dipendenti dell'Amministrazione, designati dal Direttore Generale, dei quali uno assume la funzione di Vice Presidente e l'altro quella di Segretario;
- due studenti scelti per sorteggio tra i nomi di cui al precedente art. 6 e due studenti scrutatori supplenti per far fronte ad eventuali impedimenti degli scrutatori effettivi.

Art. 9

Per votare, l'elettore deve presentarsi al seggio munito della tessera universitaria o di altro documento di riconoscimento, idoneo ad accertare la sua identità personale.

Il Presidente fa accertare che il nominativo dell'elettore sia incluso nel registro dei votanti e fa apporre la firma sullo stesso registro. Lo studente che, pur possedendo i requisiti prescritti, non risultasse compreso in tale registro, potrà comunque esercitare il diritto di voto esibendo una dichiarazione attestante la regolare iscrizione all'Università Carlo Cattaneo - LIUC, rilasciata dai competenti uffici di Segreteria.

Sarà cura del Presidente del seggio ritirare tale dichiarazione ed inserire il nominativo dello studente in calce all'elenco dei votanti.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, consegna all'elettore le schede, una per ogni carica elettiva, cui ha diritto, in precedenza vidimate dallo stesso Presidente o dal Segretario.

Le schede per l'elezione in Consiglio di Amministrazione ed in Consiglio Accademico riportano i nominativi dei singoli candidati. Le schede per l'elezione nei Consigli di Scuola, nelle Commissioni paritetiche delle Scuole e, se istituiti, nei Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale riportano tutti i candidati compresi nelle terne regolarmente presentate. Le schede per l'elezione nei Collegi dei corsi di dottorato di ricerca riportano tutti i candidati.

Per esprimere il proprio voto, l'elettore deve apporre un segno di croce, con la matita fornitagli dal seggio, sulla candidatura prescelta per l'elezione in Consiglio di Amministrazione ed in Consiglio Accademico, nel caso di votazione per l'elezione nei Consigli di Scuola, nelle Commissioni paritetiche delle Scuole e, se istituiti, nei Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale, sulle due candidature prescelte nell'ambito della stessa lista o, per l'elezione dei rappresentanti nei Collegi dei dottorati di ricerca, sulla candidatura prescelta.

L'elettore riconsegna quindi le schede, opportunamente piegate, al Presidente che provvede all'introduzione in apposite urne. Il Presidente fa annotare sul registro dei votanti l'avvenuta votazione e contestualmente restituisce all'elettore il documento di riconoscimento.

Art. 10

Le elezioni si svolgono in una sola giornata e i seggi elettorali rimangono aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti nei locali dei seggi possono esercitare il diritto di voto.

Nel giorno delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, compresa la nuova affissione di stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale di propaganda.

Gravi violazioni del divieto di cui sopra potranno comportare l'esclusione della candidatura a favore della quale sia stata effettuata la propaganda. In tal caso l'Ufficio Elettorale Centrale redige apposito verbale e lo trasmette al Rettore per l'emanazione del decreto di esclusione.

Art. 11

Le operazioni di scrutinio, eseguite dagli stessi componenti del seggio, vengono effettuate entro sette giorni dalla chiusura del seggio.

In caso di contestazione di un voto, il Presidente può deciderne provvisoriamente l'assegnazione. Gli altri componenti del seggio hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi.

L'Ufficio Elettorale Centrale decide nel merito, provvedendo all'assegnazione definitiva.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio trasmette i verbali delle operazioni di voto, unitamente alle schede votate, all'Ufficio Elettorale Centrale, che delibera sulle eventuali contestazioni.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Qualora le operazioni di scrutinio non dovessero essere ultimate entro le ore 20.30, le stesse saranno sospese e riprenderanno il giorno successivo alle ore 9.00.

Il Presidente impartisce le opportune disposizioni per la vigilanza delle urne e del materiale durante la chiusura.

Art. 12

Risultano eletti alle rispettive cariche i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione universitaria o, in subordine, il candidato più anziano di età.

Nel caso in cui non risulti eletto nelle Commissioni paritetiche delle Scuole un numero sufficiente di studenti, si provvederà all'integrazione dei membri con uno o più rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della Scuola, indicato/i dai Consiglieri stessi.

Il Rettore, con proprio Decreto pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università, proclama l'esito delle votazioni.

Art. 13

Il mandato degli eletti cessa con la proclamazione dei nuovi eletti nel mandato successivo ad eccezione dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni paritetiche che restano in carica fino alla prima riunione delle Commissioni stesse successiva all'approvazione dei rapporti di riesame.

Lo studente eletto contemporaneamente in più Organi deve, entro i dieci giorni successivi la data del Decreto rettorale di proclamazione, optare per un unico Organo. Nei rimanenti Organi subentrerà il primo dei non eletti. L'opzione deve essere esercitata con lettera al Rettore che deve pervenire entro i termini indicati. In caso di mancata opzione entro i termini indicati, l'eletto decade da tutti gli Organi.

In caso di rinuncia di uno dei candidati proclamati eletti, di sua decadenza dalla qualità di studente dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, di sue dimissioni o di morte, all'eletto subentrerà automaticamente il primo dei non eletti, candidato nella stessa lista del decaduto. Nel caso in cui lo stesso non sia per qualche motivo disponibile, subentra il primo dei non eletti anche inserito in altra lista. Nel caso di decadenza del rappresentante nel Consiglio di Amministrazione gli subentrerà il rappresentante nel Consiglio Accademico che verrà sostituito in tale carica dal primo dei non eletti quale rappresentante nel Consiglio Accademico.

I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea o il dottorato di ricerca decadono dal mandato il quarantacinquesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa o del dottorato di ricerca, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un altro corso di laurea o laurea magistrale presso l'Ateneo. In caso di esaurimento dei candidati si procede tempestivamente ad elezioni suppletive.

Art. 14

Contro i risultati, proclamati ai termini dell'art. 12, può essere proposto ricorso entro dieci giorni dalla sua proclamazione all'Ufficio Elettorale Centrale, che decide entro i successivi dieci giorni e contro questa ultima si pronuncia in appello il Consiglio di Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC che deciderà, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla pronuncia dell'Ufficio Elettorale Centrale.

Alle suddette decisioni verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

Art. 15

Nel caso in cui vengano istituiti all'interno delle Scuole i Consigli di Corsi di laurea o di laurea magistrale in sede di prima applicazione, le elezioni dovranno essere indette con Decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università, entro 15 giorni dall'istituzione dei Consigli suddetti fissando la data delle elezioni in data compresa fra 30 e 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.

Art. 16

Nel caso in cui vengano istituite nuove Scuole, in sede di prima applicazione, le elezioni dovranno essere indette con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università, entro 15 giorni dall'istituzione dei Consigli relativi, fissando la data delle elezioni in data compresa fra 30 e 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.

Al fine di riunire tutte le scadenze elettorali in un'unica sessione, i rappresentanti nei Consigli delle nuove Scuole vanno a scadenza nella stessa data in cui scadono i rappresentanti eletti nei Consigli delle Scuole preesistenti. Analogamente i rappresentanti degli studenti nei Collegi dei dottorati e nelle Commissioni paritetiche vanno a scadenza nella stessa data in cui scadono i rappresentanti eletti nei Consigli delle Scuole.

Art. 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della emanazione del relativo Decreto.